



MATERA 2019
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
CITTÀ CANDIDATA



I Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera
Bene della Città del Patrimonio Mondiale dal 2016

COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Patto di Integrità

(art. 1 comma 17 Legge 6 novembre 2012 n. 190)

TRA il COMUNE DI MATERA, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla Persona, alla Famiglia e al Cittadino”, quale “**Stazione Appaltante**”
E l’OPERATORE ECONOMICO _____

con sede in - _____
alla Via /Piazza _____
iscritto nel Registro delle Imprese di _____
al n. _____
n. REA _____
C.F. _____
P.IVA _____
Iscritta all’Albo delle cooperative sociali della Regione _____
In data _____
Al n. _____
Con provvedimento _____
Altro _____

Rappresentata dal Sig. _____
Nato a _____
Il _____
Residente in _____
Alla Via/Piazza _____
Domiciliato per la carica in _____
alla via _____
nella sua qualità di _____
ALTRI _____

quale “**PARTECIPANTE**” alla

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI “ROCCO MAZZARONE” DEL COMUNE DI MATERA.”

N.B.: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla “Proposta Progettuale” da ciascun partecipante alla procedura aperta. (in caso di costituendo RTI da ciascun componente del Raggruppamento).

La mancata consegna del presente patto debitamente sottoscritto dal titolare-legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l’esclusione automatica dalla procedura aperta.

Articolo 1 Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite interlocutori, al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto affidato dalla stazione appaltante; pertanto, con l’aggiudicazione, verrà allegato al contratto di appalto.

In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di Integrità.

Articolo 3 – L’Operatore economico:

1.dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;

2.dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

3.esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

4.assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

5.assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

6.si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

7.si impegna ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto e a vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8. si impegna a collaborare con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di eventuali subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali;

9. si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;

10. si impegna ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. si impegna a comunicare tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Detto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p..

Articolo 4 La stazione appaltante:

1. si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. si impegna ad avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. si impegna ad avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"Codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. si impegna a segnalare, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

6. si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente patto, può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;

2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

6. l'esclusione del concorrente dalle eventuali ed ulteriori gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente patto di integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Matera,

Per il **COMUNE di MATERA**

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia e al Cittadino

f.to

Per accettazione

Per l'**OPERATORE ECONOMICO**

Il Legale rappresentante

f.to